

SACCARDI & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI *dottore commercialista
revisore legale*

MONICA BERNA *dottore commercialista
revisore legale*

ENZO DALLA RIVA *dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA BONATO *dottore commercialista
revisore legale*

ETLEVA SPAHAJ *dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO *dottore commercialista
revisore legale*

ALESSIA SIGNORI *dottore commercialista*

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

C.F./P.IVA 03845630262

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Treviso, 15 giugno 2018

Circolare n. 9

CESSIONE DI CARBURANTI
FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1 LUGLIO 2018

In **ATTESA** della **COMPLETA ATTIVAZIONE DEI SERVIZI** dedicati da parte dell'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, con la presente Vi riepiloghiamo le istruzioni fornite con il Prov. n. 73203 del 4.4.2018 e con la circ. n. 8 del 30.4.2018 relativamente alle novità introdotte dalla L. n. 205 del 27.12.2017, con la quale, richiamando quanto già evidenziato nella nostra circolare n. 3/2018, a decorrere dal **1 LUGLIO 2018**:

- ⇒ E' stato introdotto l'**obbligo di fatturazione elettronica, di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agencia della Entrate dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- ⇒ E' stata disposta l'**abolizione della scheda carburante;**
- ⇒ E' stato previsto l'obbligo, per i soggetti titolari di partita Iva, **di effettuare il pagamento mediante carte di credito, carte di debito o prepagate** per poter dedurre i costi ai fini delle imposte dirette nonché detrarre la relativa Iva.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

I nuovi obblighi di fatturazione elettronica trovano applicazione relativamente alle **cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore per uso autotrazione**, anche in presenza di un'unica fattura relativa a più operazioni delle quali soltanto alcune risultano soggette agli obblighi di fatturazione elettronica.

Cessioni escluse

L'obbligo di fatturazione elettronica a partire dall'1.7.2018, non riguarda, essendo **escluse**, le **cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni**, impianti di **riscaldamento**, **attrezzi** vari, utensili da giardinaggio, etc.

Ancorché l'Agenzia delle Entrate non abbia specificatamente affrontato alcune tematiche, la stampa specializzata ritiene:

- Escluse: le cessioni di altri tipi di carburante (es. GPL o metano) per autotrazione in relazione alle quali, ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell'Iva, il relativo acquisto continuerà ad essere documentato con le modalità fino ad ora in uso;
- Incluse: le cessioni di carburante agricolo per autotrazione dei trattori agricoli;
- Incluse: le cessioni di carburante destinato a imbarcazioni o aeromobili.

Soggetti esclusi

Sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano:

- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111);
- il regime forfettario per autonomi (art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190).

CONTENUTO DELLA FATTURA

Il contenuto di qualsiasi fattura è disciplinato dagli artt. 21 e 21-*bis* del D.p.r. 633/72.

Diversamente da quanto previsto per la scheda carburante, **la targa o altro estremo identificativo del veicolo, non rientrano nel contenuto obbligatorio della fattura**. Tali elementi possono comunque essere inseriti nelle fatture per le opportune finalità, quali l'ausilio alla tracciabilità della spesa e la riconducibilità della stessa a un determinato veicolo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 sono stati individuati **mezzi di pagamento** ritenuti idonei ai fini della **detrazione dell'Iva** relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nel dettaglio:

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al R.D. 21.12.33 n. 1736 e al DPR 14.3.2001 n. 144;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5 del DLgs. 7.3.2005 n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con la determinazione 22.1.2014 n. 8, punto 5, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
 - addebiti diretti;
 - bonifici bancari o postali;
 - bollettini postali;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano l'addebito in conto corrente.

I sopraelencati strumenti di pagamento sono considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti (circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).

PECULIARITÀ DI ALCUNI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Carte e buoni carburante

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le predette forme di pagamento trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla base di specifici accordi, il **pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione**; si pensi, per esempio, alle carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting", nei quali il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, che utilizza per il prelievo un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

L'obbligo di pagamento con le modalità sopra descritte non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica. In particolare:

- l'operazione deve essere documentata mediante emissione della **fattura elettronica** al momento della **cessione/ricarica**, se la compagnia petrolifera emette buoni carburante (oppure carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario soggetto passivo di recarsi **presso un impianto stradale** di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti;
- si ha un semplice **documento di legittimazione** – la cui cessione **non è soggetta** ad Iva *ex art. 2 co. 3 lett. a)* del D.p.r. 633/72 e, quindi, **all'obbligo di fatturazione elettronica** – se il buono o la carta conferisce la possibilità di rifornirsi **presso plurimi soggetti** (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. "pompe bianche") ovvero permette l'acquisto di più beni e servizi; in questo caso l'esercente dell'impianto di distribuzione deve emettere fattura elettronica al momento della cessione materiale del carburante, qualora l'operazione avvenga nei confronti di un soggetto passivo Iva.

Non saranno irrogate sanzioni per i buoni emessi e utilizzati sino al 31.12.2018 in difformità alle indicazioni sopra indicate, ma in modo conforme ai documenti di prassi pregressi.

Pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata

Sono validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, se riconducibili allo stesso attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con **strumenti tracciabili**.

Rientra in questa ipotesi, a titolo esemplificativo, il **rifornimento di benzina** di un'autovettura aziendale che il **dipendente** effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro, qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata (o altro strumento idoneo) del dipendente e il relativo ammontare gli sia rimborsato con una delle modalità previste (es. bonifico bancario unitamente alla retribuzione).

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Saccardi & Associati